



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2025, in riferimento al rilievo della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila sulla contabilità speciale n. 5731 - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) - annualità 2014 - punto 22., ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo..."*;

visto il successivo comma 3, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo il tenore del

quale *“Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti”*;

visto il successivo comma 5, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che *“Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione”*;

visto il successivo comma 6, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che *“Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito”*;

visto il successivo comma 8, dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale così dispone: *“Nei casi previsti dai commi 6, l'ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato”*;

vista la legge del 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che all’art. 67-ter ha previsto l’istituzione di *“due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere”*;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto presidenziale 1° ottobre 2025, n. 6;

visto il decreto n. 2/2025 del 5 febbraio 2025 con il quale il Presidente di Sezione ha affidato il controllo a campione sui rendiconti dei funzionari delegati operanti in Abruzzo;

vista la documentazione in atti;

vista la nota prot. n. 2642 del 28 gennaio 2021, con la quale la Ragioneria territoriale di Stato di L’Aquila (RTS) comunicava a questa Sezione di Controllo ed alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, il mancato scarico del rendiconto relativo alla contabilità speciale n. 5731 annualità 2014;

vista la nota prot. n. 1701 del 24 aprile 2023, con la quale ai fini istruttori si richiedeva a RTS L'Aquila di fornire aggiornamenti circa le cause ostative al scarico del rendiconto in esame;

viste le note di riscontro prot. n. 9445 del 4 maggio 2023, n. 10194 dell'11 maggio 2023 e n. 20792 del 22 settembre 2023;

vista la nota di deferimento del 13 ottobre 2024, protocollo n. 324, avente ad oggetto: *"Rendiconto relativo alla contabilità speciale n. 5731, intestata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni de Cratere (USRC) – annualità 2024 – spese di personale"*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Enrico Tedeschi;

vista l'ordinanza del 15 ottobre 2025, n. 31, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO CHE

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, *"Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili"*.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (da intendersi sostituito dall'art. 27, d.lgs. n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 1 del 2018), specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che tale controllo debba essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria.

CONSIDERATO CHE

Con la citata nota prot. n. 2642 del 28 gennaio 2021, la Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila comunicava a questa Sezione di Controllo il mancato scarico del rendiconto relativo alla contabilità speciale n. 5731 annualità 2014, poiché le controdeduzioni fornite non sono state ritenute sufficienti ed idonee a superare le osservazioni riportate nel rilievo mosso.

In conseguenza della segnalazione della Ragioneria, questa Sezione ha avviato un'attività istruttoria sul mancato scarico del rendiconto della contabilità speciale n. 5731 – USRC – annualità 2014, preliminarmente inviando una richiesta alla Ragioneria stessa (nota prot. n. 1701 del 24 aprile 2023), al fine di verificare gli ordinativi non sanati ed ostativi del scarico del rendiconto in esame.

La Ragioneria, con note prot. n. 9445 del 4 maggio 2023, n. 10194 dell'11 maggio 2023 e n. 20792 del 22 settembre 2023, ha fornito il riscontro richiesto specificando che, tra gli ordinativi ostativi al scarico del rendiconto 2014, risultano quelli afferenti al punto 22) del rilievo rubricato “Retribuzioni posizioni organizzative” nel quale rappresenta che:

a. **“Vengono qui richiamate le osservazioni poste con rilievo n° 31 prot. 5417 del 28/02/2018¹ e la nota IGOP prot.247066 del 23/11/2018”².**

“65. Secondo il CCNL di riferimento, le retribuzioni di tali PO trovano capienza nel Fondo “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane”. Si chiede come sia stato quantificato e certificato tale “Fondo risorse” in considerazione delle norme e vincoli di contabilità pubblica, anche in relazione alla Determ. 275/2014 che ha previsto un incremento delle persone destinatarie e degli importi corrisposti.

¹ “Elenco 118 – determinazione n°166 del 09/12/2013 O.P. 486 e O.P 487

Tali O/P sono dei “trasferimenti di fondi” al MIT e al Comune di Fossa rispettivamente di € 110.072,16 e € 55.226,84. Tali importi sono relativi al riconoscimento delle P.O. di cui alla Determinazione 114 del 09/10/2013.

Considerato che gli importi di tali posizioni organizzative trovano, in generale, copertura, secondo i vigenti CC.CC.NN.LL. dei Ministeri e degli Enti Locali, all'interno del Fondo Unico dei Compensi Accessori del Personale, attesa la particolare struttura organizzativa di codesto Ufficio si chiede:

- quali siano stati i criteri di determinazione di tale fondo (ciascuno per ogni categoria di ente) su cui trova capienza finanziaria la “retribuzione di posizione” e “retribuzione di risultato” che corrispondono nella loro unità alle “posizioni Organizzative” oppure quali siano le deroghe a tale sistema ordinario di copertura finanziaria.
- la certificazione di compatibilità finanziaria UCB o chi competente
- si chiede inoltre come tali P.O. siano state definite a livello di “concertazione sindacale”.

² MEF - RG5 - Prot. 247066 del 23/11/2018 - U

“...per quanto riguarda lo specifico problema oggetto del rilievo formulato dalla locale Ragioneria Territoriale dello Stato in ordine ai criteri di conferimento delle Posizioni Organizzative e delle correlate risorse finanziarie, appare condivisibile quanto evidenziato dall'Ufficio speciale, in relazione all'estensione al medesimo dei criteri previsti per gli Enti Locali privi di dirigenza, i quali pongono gli oneri per le retribuzioni di posizione e di risultato necessari per il finanziamento delle Posizioni Organizzative al di fuori dei Fondi per il trattamento economico accessorio, ma direttamente a carico dei bilanci degli enti stessi.

Pertanto, in relazione a quanto sopra illustrato e per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento, si ritiene che per valutare le attività poste in essere dall'Ufficio Speciale, a decorrere dall'anno 2013, si debba tener conto del quadro normativo generale di indeterminazione in materia di Organi di controllo interno nonché della natura transitoria e non strutturale di tali articolazioni amministrative. Infine, si rappresenta che sulla problematica in esame relativa all'annualità 2013, appare opportuno acquisire, in ogni caso, anche l'avviso del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della competente Struttura di missione della presidenza del consiglio al fine di attivare uno specifico tavolo tecnico per l'identificazione dell'organismo e/o dell'amministrazione cui sottoporre gli atti di gestione degli uffici speciali per la ricostruzione”.

b. **“64.** Si richiede quale siano le voci specifiche della delib. CIPE od altri finanziamenti in cui rinvenire la previsione di risorse da finalizzare alla remunerazione di compensi accessori”.

c. **66.** L’art.10 del CCNL 31/03/1999 vigente prevede che l’importo della retribuzione di posizione vari da un minimo di €5.164,57 e un massimo di €12.911,42. Sono state invece corrisposti importi superiori, pari a € 16.000,00 (tutti gli importi sono riferiti al lordo dipendente)

67. Con deter. 275/2014, oltre ad essere stata allargata la platea dei percipienti, è stata “aggiunta” una indennità di risultato pari al 30% dell’indennità di posizione. L’art. 10 del CCNL 31/03/1999 vigente prevede che l’indennità di risultato possa variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Si chiedono chiarimenti.

68. Il CCNL prevede che il trattamento accessorio dei titolari di PO sia composto da una “retribuzione di posizione” e una “retribuzione di risultato” differenziate e graduate ciascuna secondo i limiti finanziari (art. 10 del CCN 31/03/1999). Tali previsioni non risultano accolte nella Determ. del Titolare n°I[1]4/2013. Si ritiene che tale determinazione non sia coerente con il CCNL in parola.

Ciò premesso, si evidenzia per tutti gli OOPP relativi al compenso per posizione organizzativa, che tale pagamento non tiene conto delle modalità di erogazione previste dal “CCNL enti locali” di riferimento. Infatti, tale CCNL prevede per ciascuna “posizione organizzativa” una “retribuzione di posizione” e una “retribuzione di risultato”, quest’ultima da corrispondere a seguito di valutazione annuale. Dai cedolini allegati sembrerebbe che non sia stata seguita tale procedura, essendo l’importo erogato (riportato in cedolino come “retr. POSIZIONE DIRIGENTI”) riferito ad un rateo mensile dell’intero importo previsto in Deter. 144/2013 quale “POSIZIONE ORGANIZZATIVA”. Si chiedono chiarimenti.

69. Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che inoltre non sono state allegate, in riferimento alle Determinazioni di cui sopra e la circolare n°2/2013 di codesto Ufficio, le schede di valutazione della performance individuale e il documento di “conferimento incarico di responsabile” a firma del titolare e controfirmato dal Responsabile. Se ne chiede integrazione”.

d. **“70.** Si evidenzia che la determinazione n°275 del 13/10/2014 prevede il conferimento di “posizione organizzativa” anche a personale il cui profilo giuridico è assimilabile alla posizione di categoria C degli Enti Locali. Secondo le previsioni del CCNL, il conferimento di PO a personale di categoria C è previsto solo nel caso di mancanza di personale di categoria D. Si chiedono chiarimenti in merito”.

e. **“71.** ...Vengono retribuite le Posizioni Organizzative per i mesi di nov-dic 2013 e genn-febb-mar-apr 2014, come individuate nella determinazione n°114/2013. Si evidenzia che nel 2013, per tale tipologia di retribuzione, è stato disposto un trasferimento al MIT di € 110.072,16. Si chiedono chiarimenti relativamente a tale “doppio costo””.

In merito al richiamo al rilievo n. 31 prot. 5417 del 28/02/2018 e all’asserita mancata certificazione del fondo di cui al punto a) dell’elenco sopra riportato, la Sezione, con

deliberazione n. 214/2022/SUCC, si è già pronunciata sulla *“regolarità del rendiconto della contabilità speciale n. 5731, riferito all'annualità 2013, afferente al punto O) del rilievo citato, relativo all'assoggettamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere alla qualificazione e certificazione del fondo per i compensi accessori secondo le norme previste in materia di contabilità pubblica”*. Tali assunti sono confermati con le successive deliberazioni n. 43, 134 e 229/2023/SUCC, afferenti, per le stesse tematiche, all'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città Dell'Aquila. Oltretutto, sull'argomento, il Funzionario delegato, con nota prot. 7933 del 24 aprile 2024, ha trasmesso il parere di conformità rilasciato dal Magistrato incaricato della certificazione sulla compatibilità dei costi, nominato ai sensi dell'art. 57-ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Relativamente ai successivi punti dell'elenco sopra riportato l'ufficio speciale con nota prot. n. 520 del 20 gennaio 2020 ha prodotto le seguenti controdeduzioni.

In merito al la criticità rubricata al precedente punto b), l'USRC ha affermato che *“con propri provvedimenti ha disposto l'istituzione, ai sensi degli artt. 8 e segg. del CCNL del 31/03/1999 disciplinante il trattamento accessorio di indennità di posizione, di n. 9 PP.00. caratterizzate dall'assunzione diretta di elevata responsabilità di procedimento e di risultato, specificando che “gli oneri complessivi connessi alla corresponsione di emolumenti accessori computati prendendo a riferimento i criteri retributivi vigenti per il personale del comparto Ministeri e del comparto Enti Locali, ammontavano ad un importo complessivo pari ad € 120.000,00 che si è ritenuto opportuno imputare sulla voce “oneri del personale” che presentava congrua capienza a fronte di opportuna rilevazione di economie accertate”*. A conferma di ciò, agli atti della Sezione risultano acquisite sia l'istanza inviata al DISET (prot. 2248 del 04/12/2013) sia la conseguente nota di autorizzazione alla riprogrammazione rilasciata dal Dipartimento adito con prot. n. 3290 del 18/12/2013.

In riferimento alle contestazioni mosse relativamente alle retribuzioni accessorie di cui al precedente punto c), capoversi 66., 67. e 68., l'USRC, ha rappresentato unicamente che: *“In merito all'indennità di risultato quantificata al 30% nella determina 275 del 13 ottobre 2014, si precisa che, come emerge dalle schede di valutazione, tale voce veniva liquidata sulla base degli indicatori concertati in sede sindacale”*.

Invero, la Sezione, in fase istruttoria, ha riscontrato che gli assunti di RTS in riferimento al salario accessorio si basano sulle previsioni contenute nel CCNL del 1999 anziché su quelle del più recente contratto del 2004 (art. 10, comma 4), integrato nel 2008, il quale, a differenza del precedente prevede:

- l'aumento dal 25 al 30 per cento della retribuzione di risultato;
- l'aumento della retribuzione di posizione fino a 16.000 euro (All. 15-16-17);
- l'eliminazione della previsione di una “graduazione dell'indennità di posizione”.

Inoltre, per quanto rappresentato al capoverso 69., il Funzionario delegato, già nelle controdeduzioni ha comunicato di aver trasmesso le schede di valutazione del personale beneficiario di PPOO, inviate anche a questa Sezione con nota prot. 1100/2024.

Pertanto, la criticità del punto in esame risulta superata in tutti i suoi aspetti.

Per quanto inerente alla criticità mossa sul conferimento di posizione organizzativa di cui al punto d) del precedente elenco l'USRC ha controdedotto che, in base ai contratti collettivi di categoria discende, la possibilità:"

a. di conferire incarichi di PO – seppur eccezionalmente - anche a dipendenti inquadrati in categorie C oppure B (ove non sussistenti in organico posizioni, di categoria D, con professionalità da adibire al servizio specifico);

b. di incrementare la retribuzione delle suddette risorse, con il trattamento economico accessorio (art. 8 CCNL), nel caso di specie: indennità di posizione (rif richiamati in determine).

Per quanto riguarda la figura dell'informatico, categoria C, come si evince dagli atti allegati, e dalla dotazione organica USRC che è presente solo n° 1 figura di esperto informatico.

Per quanto riguarda l'incarico conferito al dipendente MIT di categoria C, stando a quanto riferito dal precedente Titolare tale scelta è originata dalla vacanza di due unità di categoria D e dalla mancata disponibilità del personale di area funzionale in prestito dal MIT in ragione dell'assenza di professionalità sullo specifico servizio di controllo di gestione".

Effettivamente, il Contratto collettivo nazionale di categoria allora vigente (CCNL del 2004), all'art. 10 comma 1, conferma quanto asserito dall'Ufficio speciale ovvero che: "Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo CCNL". Tale art. 11 sancisce che "Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1..."

Tuttavia, dall'analisi della documentazione trasmessa, in particolare dalla pianta organica dell'anno 2014 (nota prot. in arrivo n. 1100/2024) e dalle scarne motivazioni addotte dal Funzionario delegato, è emerso che, per quanto attiene la figura dell'informatico (cat. C), non risultano altri dipendenti di categoria D in servizio; di converso, per ciò che riguarda il dipendente MIT di categoria C, inquadrato nell'area amministrativa, è risultato che nella medesima area, è in organico un dipendente di categoria D non titolare, stante gli atti, di altro incarico.

Pertanto, limitatamente a quest'ultimo aspetto (dipendente MIT area amministrativa categoria C), il rilievo non è superato.

In ultimo, relativamente alle criticità riportate al successivo punto e), l'USRC, in merito agli ordinativi in questione, ha osservato che *"... sono riferiti ai dipendenti del Comune di Fossa in prestito all'USRC titolari al tempo di incarico di posizione organizzativa. Si precisa che limitatamente al personale dipendente del Comune di Fossa non è mai stato effettuato alcun trasferimento avendo provveduto l'USRC al pagamento diretto"*.

L'esame dei mandati di pagamento acquisiti agli atti confermano quanto asserito dall'Ufficio speciale, ovvero che i dipendenti del Comune di Fossa sono stati retribuiti direttamente dalla struttura.

Pertanto, anche tale criticità risulta superata.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo

ACCERTA

per quanto in parte motiva

- la permanenza delle criticità rilevate al conferimento di posizione organizzativa, per l'area amministrativa, al dipendente ministeriale di categoria C, pur in presenza di altro dipendente del Dicastero di categoria D;
- il superamento delle altre criticità.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - alla Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila nonché alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Aquila.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Il Relatore

Enrico Tedeschi

f.to digitalmente

Il Presidente

Ugo MONTELLA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA